

La “secessione” pugliese. Commento all’ordinanza del Tribunale di Lecce emessa in data 29 gennaio 2021 (processo Tap).

di **Enrico Bergonzi**

Sommario. 1. La costituzione di parte civile nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti. - 2. L’ordinanza del Tribunale di Lecce. - 3. Considerazioni finali sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.

1. La costituzione di parte civile nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti

L’ordinanza emessa in data 29 gennaio u.s. dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce solleva, nuovamente, la questione inerente alla possibilità di configurare la costituzione di parte civile anche nei confronti dell’ente imputato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il dibattito si colloca all’interno della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, nella quale – ed è da qui che nascono le diatribe ermeneutiche – non vi è una disposizione che faccia espresso riferimento all’istituto della costituzione di parte civile.

Già pochi anni dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza si è interrogata in merito alle richieste risarcitorie avanzate dal danneggiato da reato, non soltanto nei confronti del soggetto imputato quale autore materiale del reato, ma anche della persona giuridica, nell’interesse o a vantaggio della quale il reato presupposto è contestato come commesso.

Se la dottrina¹ esclude fermamente l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, il formante giurisprudenziale (di merito più che di legittimità) manifesta orientamenti piuttosto ondivaghi sul punto.

Accanto ad un filone giurisprudenziale energicamente avverso all’ammissibilità della costituzione di parte civile *contra societatem*², se ne

¹ V., *ex al.*, VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, in *Trattato di procedura penale*, UBERTIS, VOENA (diretto da), XLVII, Giuffrè, Milano, 2012; p. 262; CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 143-144; VERGINE, *Il “contrasto” all’illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente*, CEDAM, Padova, 2012, p. 552 e ss.

² V., *ex al.*, Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Sent. n. 2251; Cass. Pen., Sez. IV, 17 ottobre 2014, Sent. n. 3786; G.i.p. Trib. Milano, 9 marzo 2004; G.i.p. Trib. Milano, 25

contrappone uno a questa favorevole³, peraltro arricchito in anni recenti dalle ordinanze, ormai note, della Corte d'Assise di Taranto e del Tribunale di Trani⁴.

Da ultimo, è intervenuta l'ordinanza in esame, emessa, come detto, dalla Seconda Sezione penale del Tribunale di Lecce, che ha ammesso la costituzione di tutte le parti civili – meno una per difetto di procura speciale – nei confronti sia delle persone fisiche sia della persona giuridica imputata ex D. Lgs. n. 231/2001.

2. L'ordinanza del Tribunale di Lecce

L'ordinanza da cui ha preso origine il presente contributo, come sopra anticipato, si inserisce nel filone – solo e soltanto di merito⁵ – che ritiene compatibile la costituzione di parte civile con il complesso normativo del D. Lgs. n. 231/2001.

Le argomentazioni svolte dall'ordinanza leccese, alla pari di quella tarantina e di quella tranese in passato, si basano sulla considerazione che la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, pur non espressamente disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2001, può trovare, comunque, spazio nel giudizio *de societate*, in forza degli artt. 34 e 35 del Decreto, i quali estendono, rispettivamente, le norme del codice di rito penale e la disciplina dettata per l'imputato, alle persone giuridiche, "*in quanto compatibili*".

In breve, si sarebbe di fronte ad una lacuna involontaria del legislatore delegato, il quale, sebbene non abbia previsto in via positiva la costituzione di parte civile contro l'ente, nemmeno l'ha espressamente esclusa, evocandosi il principio per cui ciò che non è vietato, è consentito, che tale giurisprudenza ritiene di poter interpretare *in malam partem*, in senso favorevole all'estensione alla persona giuridica della pretesa risarcitoria.

Ulteriormente, secondo il Tribunale Penale di Lecce, non può dubitarsi che "*dal fatto dell'ente (...) possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell'ente*" il quale lo vincolerebbe ex art. 185 c.p., richiamato dall'art. 74 c.p.p. (pag. 3 dell'ordinanza in commento).

gennaio 2005; Trib. Milano, Sez. X, 20 marzo 2007; G.i.p. Trib. Milano, 18 gennaio 2008; Trib. Milano, Sez. II, 18 aprile 2008; si considerino, da ultimo, le ordinanze Trib. Milano, Sez. X, 17 ottobre 2019, e G.U.P. Trib. Milano, 2 febbraio 2021, relativa al disastro ferroviario di Pioltello.

³ G.i.p. Trib. Torino, 26 gennaio 2006; G.i.p. Trib. Milano, 24 gennaio 2008; G.i.p. Trib. Milano, 5 febbraio 2008; G.i.p. Trib. Milano, 9 luglio 2009.

⁴ Corte d'Assise Taranto, 4 ottobre 2016; Trib. Trani, 7 maggio 2019.

⁵ Si tiene ad evidenziare che tale orientamento è costituito da provvedimenti giurisdizionali esclusivamente di merito, in quanto la Corte di Cassazione, nelle occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi, ha sempre avallato l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente.

Laddove il legislatore abbia voluto apprestare una disciplina apposita, diversa rispetto a quella del Codice di procedura penale – continua l’ordinanza salentina –, lo ha fatto in maniera evidente, come, ad esempio, negli artt. 57, 58, 53 e 54, 62-64 del Decreto.

A conferma di quanto sopra, l’ordinanza evoca la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la quale, tuttavia, tace a proposito dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, per poi sostenere, piuttosto apoditticamente, che “*non si rinviene alcun ostacolo a[d una] interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell’illecito amministrativo*” (pag. 2 dell’ordinanza in commento).

3. Considerazioni finali sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.

Con buona pace del brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce opta, dunque, per una soluzione interpretativa che appare “forzata”, atteso che trarre dal silenzio della legge conclusioni se non *contra legem*, almeno *praeter legem*, che non prendono in considerazione l’assetto normativo fondato dal D. Lgs. n. 231/2001, né la *ratio* ispiratrice di questo.

È bene sottolineare che il fatto storico, dal quale originano ad un tempo il reato e l’illecito amministrativo, è e rimane unico, tant’è che il sistema della responsabilità amministrativa dell’ente, introdotto nel 2001, si fonda sull’addebito all’ente della c.d. colpa di organizzazione non quale fatto storico a sé stante ma, piuttosto, quale *deficit* organizzativo, che trova nel reato la propria manifestazione positiva.

Dall’inserimento di un fatto di reato nel c.d. catalogo dei reati presupposto, discendono le distinte responsabilità della persona fisica e – in posizione eterogenea – della persona giuridica, le quali, una volta venute ad esistenza, seguono strade tra loro indipendenti, in ossequio al principio di autonomia della responsabilità dell’ente (art. 8 del Decreto).

Di conseguenza, il danno che deriva dalla commissione del reato è uno soltanto, ed è in relazione a quest’ultimo che la persona offesa e/o danneggiata dal reato potrà costituirsi parte civile e, in via del tutto eventuale, citare l’ente quale responsabile civile ex art. 83 c.p.p., così come chiarito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale⁶.

Per sostenere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti, ad avviso di chi scrive, non pare sufficiente la mera osservazione dell’assenza di un divieto espresso in tal senso. In caso contrario, si finirebbe per piegare a proprio vantaggio e, verrebbe da dire, alle proprie necessità contingenti, qualsiasi situazione di mancata esplicita regolamentazione.

⁶ C. Cost. n. 218/2014.

A ben vedere, il legislatore non ha “dimenticato” di disciplinare il problema, si è trattato di una scelta consapevole di natura politico-criminale, prima ancora che sistematica, effettuata dal legislatore stesso all’atto della redazione del D. Lgs. n. 231/2001, che non deve trovare contraddizione in correnti giurisprudenziali eccessivamente ardite.

Sussistono, infatti, solide argomentazioni a sostegno dell’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, tra cui l’assenza di ogni riferimento alla persona offesa e/o alla parte civile nelle norme del Decreto, il mancato richiamo alla responsabilità patrimoniale dell’ente per il risarcimento del danno civile collegato alla responsabilità amministrativa, la non-previsione di mezzi atti a salvaguardare l’interesse della persona offesa o danneggiata dal reato in relazione all’archiviazione (disposta direttamente dal Pubblico Ministero ex art. 58 del Decreto, senza vaglio giurisdizionale), il difetto di un danno ulteriore e diverso rispetto a quello da reato riconducibile alle persone fisiche e per il quale l’ente può rivestire la qualità di responsabile civile, che sembrano davvero sgombrare il campo da dubbi di sorta.

Limitando la funzione esemplificativa all’art. 54 D. Lgs. n. 231/2001, si nota una tecnica di redazione della norma particolarmente curata e certosina: il rimando alla disciplina del codice di rito, tipico del Decreto in forza dell’art. 34, è configurato sì con riferimento all’intero Capo dedicato al sequestro conservativo ma con l’accortezza di citare il solo comma 4 dell’art. 316 c.p.p., escludendo, così, le disposizioni che vedono protagonista la parte civile.

Per di più, vi sono le già ricordate autorevolissime prese di posizione della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, impossibili da obliterare in qualsiasi discorso relativo alla costituzione di parte civile nel ‘processo agli enti’, che hanno da tempo definito, in senso negativo, la questione della costituzione di parte civile nei confronti delle persone giuridiche.

Non si comprende, almeno a parere di chi scrive, per quale motivo gli insegnamenti di due tra gli Organi più esimi della giurisdizione italiana – quali la Corte di Cassazione e la Corte costituzionale – persistano nel non essere accolti appieno da parte della giurisprudenza di merito in materia di responsabilità amministrativa degli enti, arrecando palesi *vulnera* alle funzioni, nomofilattica e di controllo di legittimità costituzionale, svolte dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale.

Ci si interroga, dunque, se l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce sia effettivamente latrice di argomenti nuovi ed inediti all’interno del dibattito concernente l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente o se, al contrario, appaia quale ennesimo tentativo della “giurisprudenza pugliese” di affrancarsi dalla giurisprudenza formatasi nel resto della Penisola.